



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonite.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonite.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 55 del 12/12/2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CUASSESE F.C., CON SEDE A CUASSO AL MONTE (VA).

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18.00** (ore diciotto e minuti zero zero) nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
ARNALDA VIGONI	VICE SINDACO	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	ASSESSORE	PRESENTE
ALESSANDRO GAMBIRASIO	ASSESSORE	PRESENTE
ALBERTO BINI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

Totale Presenti 5 (cinque)

Totale Assenti: 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CUASSESE F.C., CON SEDE A CUASSO AL MONTE (VA).

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTI

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

- l'art. 3, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale *"2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*

5. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- l'art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell'esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorendola, dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 1354/2002 secondo il quale *"Lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale"*.

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Cuasso al Monte garantisce – riconoscendone il valore immane - la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato;

PREMESSO che nel Comune di Cuasso al Monte, da diversi anni opera la *Cuassese F.C.*, con sede a Cuasso al Monte (VA) presso lo Stadio Comunale *"R.Morini"* in via Provinciale;

CONSTATATO che l'*Associazione Cuassese F.C.*, iscritta al C.O.N.I. e alla F.I.G.C., si propone di valorizzare l'attività sportiva, con particolare riguardo al gioco del calcio, finendo per incrementare l'educazione fisica e sportiva dei giovani;

CONSTATATO l'indubbio contributo che le sopra citate forme associative forniscono ai fini della realizzazione di interventi nell'interesse generale della Comunità Cuassese;

VISTA la richiesta di contributo libera del 17/11/2016, presentata dal Presidente pro tempore della *Cuassese F.C.*, acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2016 al n. 7774. In particolare, con la richiamata Nota del 17/11/2016 viene dato atto di una serie di iniziative concrete, poste in essere dalla citata Associazione, chiarendo che le stesse hanno finito non soltanto per migliorare le condizioni dello Stadio "*R. Morini*" ma anche per attrarre presso la struttura più pubblico, rispetto al passato, che è diventato "*un fattore di aggregazione della Nostra Comunità*";

PREMESSO che il contributo deve intendersi come una partecipazione dell'Ente alle spese sostenute da un'associazione per la realizzazione di un'attività ritenuta dall'Amministrazione particolarmente meritoria;

PRESO ATTO che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale dal sopra citato art. 118, comma 4 della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell'esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) giovandosi in questo modo della loro possibilità di agire con maggiore duttilità rispetto agli apparati amministrativi degli stessi Enti.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 il principio di sussidiarietà orizzontale va riferito "*ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base*".

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, le attività o iniziative dei soggetti destinatari di contributi sono tutte riconducibili ai compiti del Comune, nell'interesse della collettività amministrata;

RICHIAMATO il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che "*il principio di sussidiarietà orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l'ordinamento giuridico costituzionale inteso nella sua complessità*".

Ciò comporta che esso «*non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, imparzialità e buon andamento*» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 121 del 23/03/2015 la quale conferma il consolidato orientamento espresso dalla stessa Sezione (Deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) secondo il quale "*in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali*".

Infatti, se l'azione intrapresa dalle diverse strutture associative soddisfa esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento concesso da quest'ultimo "*anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo*" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR);

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come per ultimo modificato dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che è interesse del Comune di Cuasso al Monte promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti all'Ente stesso;

CONSTATATO che la natura non imprenditoriale delle diverse forme di aggregazione sociale di cui all'oggetto della presente proposta di deliberazione porta ad escludere che le contribuzioni economiche che questo Comune intende assegnare ricadono nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

RITENUTO di accogliere la richiesta inoltrata da *Cuassese F.C.* e, pertanto, concedere alla stessa un contributo di importo pari ad **€ 3.000,00 (Euro Tremila virgola zero zero)**;

CONSTATATO che il contributo che l'Amministrazione Comunale intende concedere, data la sua esiguità, è destinata a copertura solo parziale delle spese di organizzazione delle attività e realizzazione delle manifestazioni, riassunte nella citata Nota del 17/12/2016, acquisita al protocollo comunale il 21/11/2016 al n. 7774, e trovano il loro fondamento giuridico nel principio di sussidiarietà orizzontale;

CONSTATATO che per la spesa complessiva - pari ad **€ 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero)** – risultante dalla concessione del contributo al soggetto di cui all'oggetto sussiste la dovuta copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 30/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che il soggetto beneficiario del contributo di cui alla presente proposta di deliberazione è tenuto a provvedere alla rendicontazione in concreto delle attività dallo stesso realizzate e che sono state coperte grazie all'erogazione del contributo ricevuto dall'Ente;

RAVVISATA la necessità – anche in considerazione dell'aggiornamento del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, a cura del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - di revisionare integralmente il vigente Regolamento di determinazione dei criteri e di disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati; il cui nuovo testo sarà approvato entro fine anno con Deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che non sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 18/08/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di erogare un contributo di **€ 3.000,00 (Euro Tremila virgola zero zero)** a favore della *Cuassese F.C.*, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese legate alla realizzazione di interventi che hanno migliorato l'aspetto e la fruizione da parte del pubblico dello Stadio "*R. Morini*" di Cuasso al Monte;
- 2) di prendere atto che il contributo di cui al presente atto deliberativo trova giustificazione nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana;
- 3) di dare atto che il contributo di cui trattasi viene erogato in un'unica soluzione alla *Cuassese F.C.*;
- 4) di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione; fermo restando che per la spesa di **€ 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero)** sussiste la copertura finanziaria nel vigente Bilancio di previsione 2016/2018;
- 5) di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla *Cuassese F.C.* ai fini della formale rendicontazione delle spese coperte grazie al contributo ricevuto dal Comune
- 6) di precisare che – in considerazione dell'aggiornamento del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, a cura del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 – l'Amministrazione di Governo in carica reputa doveroso, entro il mese di dicembre 2016, revisionare integralmente il vigente Regolamento di determinazione dei criteri e di disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 14/03/2005;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in modo permanente nel portale "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare nella Sezione principale, denominata "*Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici*", Sotto Sezione, rubricata "*Atti di concessione*";
- 8) di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Ziliani	F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della suesata Deliberazione viene iniziata oggi, (...**20 DIC. 2016**...) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle pubblicazioni n.**586**.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **20 DIC. 2016**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line dell'Ente, viene data comunicazione, oggi, **20 DIC. 2016**, con prot. n.**868**.....del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **20 DIC. 2016**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è divenuta esecutiva il **12 DIC. 2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **20 DIC. 2016**

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.



Il Segretario Comunale

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **20 DIC. 2016**